# REGIONE TOSCANA



# Avviso pubblico

per la concessione di compartecipazioni finanziarie ad Onlus, Enti morali, Pro Loco, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2014, Enti locali e Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, che intendono promuovere la realizzazione di iniziative nell'ambito della Festa della Toscana, edizione 2015.

#### Premesso

- che la Festa della Toscana, istituita con legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 quale solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, è un'iniziativa istituzionale promossa dal Consiglio regionale della Toscana (d'ora in poi, Consiglio regionale), rivolta all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale, di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà, che nella Regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione. al fine di consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua originale identità.
- che ogni anno la Festa, incentrata su un tema specifico, viene celebrata con iniziative e manifestazioni che si svolgono su tutto il territorio regionale, coinvolgendo soggetti pubblici e privati;
- che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 67 del 1/09/2015 ha approvato le "Linee d'indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2015", e il tema: "Le riforme di Pietro Leopoldo e la Toscana moderna: iniziativa economica (liberalizzazioni); delle comunità (enti locali e loro identità); dell'organizzazione corporativa (scioglimento delle corporazioni e costituzione delle camere di commercio); dei diritti umani (abrogazione della pena di morte e della tortura)", prevedendo, come di consueto, lo svolgimento di molteplici iniziative articolate su tutto il territorio regionale;
- che il Consiglio regionale intende finanziare, nell'ambito dell'edizione 2015 della Festa della Toscana, mediante lo strumento della compartecipazione, di cui all'art. 3 bis della l. r. 4/2009, iniziative promosse da Onlus, Enti morali, Pro Loco, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2014, con sede legale e operativa in Toscana, e da Enti locali e Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, della Toscana, attraverso un avviso pubblico indetto dal Consiglio regionale riservato alle stesse organizzazioni;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sopra richiamata, si rende noto quanto segue.

### Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1. Il Consiglio regionale con il presente avviso pubblico intende sostenere, attraverso la concessione di compartecipazioni finanziarie ai sensi della l.r. 4/2009, le iniziative realizzate da Onlus, Enti morali, Pro Loco, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2014, con sede legale e operativa in Toscana, e da Enti locali e Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, della Toscana, nell'ambito della Festa della Toscana, edizione 2015.
- 2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1 devono essere pertinenti con il tema dedicato alla Festa della Toscana edizione 2015, indicato in premessa, e possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi, spettacoli, manifestazioni e convegni, tutti strettamente collegati con le specificità culturali, storiche e sociali del territorio della regione Toscana.

# Art. 2 - Soggetti beneficiari

- Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso, le Onlus, gli Enti morali, le Pro Loco, le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2014, con sede legale e operativa in Toscana, e gli Enti locali e gli Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, della Toscana,
- 2. Le iniziative proposte, <u>pena la non ammissibilità</u>, devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, ed essere realizzate nel periodo compreso tra il 15 novembre 2015 e il 29 febbraio 2016, salvo quanto disposto al comma 1 dell'art. 9.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad una unica iniziativa.
- 4. La stessa iniziativa può essere realizzata da più soggetti, tra quelli indicati al comma 1, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato il soggetto capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale la comunicazione relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 9, e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri soggetti associati. Tutti i soggetti associati devono essere compresi tra quelli indicati al comma 1, pena la non ammissibilità.

### Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di concessione

- 1. I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 che intendono partecipare al presente avviso pubblico devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale reperibile all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it;
- 2. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati I seguenti documenti:
  - il progetto dell'iniziativa, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa;
  - il piano previsionale di spesa dell'iniziativa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale;
  - solo per le Onlus, Enti morali, Pro Loco, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2014: copia dell'atto costitutivo o dello Statuto vigente del soggetto richiedente redatto nelle forme previste dalla legge oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto e il nominativo del legale rappresentante, e copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
  - nel caso in cui la domanda di concessione venga presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (comma 4 dell'art. 2), la domanda deve essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.
- 3. La domanda di concessione, <u>pena la non ammissibilità</u>, deve essere redatta sulla carta intestata del soggetto richiedente, e timbrata e firmata dal legale rappresentante in uno dei seguenti modi:
  - mediante firma digitale, nel qual caso è necessario indicare il sistema di firma digitale utilizzato;
  - mediante firma autografa, nel qual caso la domanda di concessione deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
- 4. La domanda di concessione, corredata con tutta la documentazione obbligatoria, deve pervenire al Consiglio regionale, <u>pena la non ammissibilità</u>, entro e non oltre le ore **13.00 di lunedì 12 ottobre 2015**, in una delle seguenti modalità:
  - trasmissione tramite la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente alla casella di posta elettronica certificata del Consiglio regionale:

consiglioregionale@postacert.toscana.it;

- trasmissione tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo del Consiglio regionale: <a href="https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action">https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action</a>;
- trasmissione a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, 50129, Firenze;
- consegna a mano all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00 13.00; dal lunedì al giovedì 14.00 17.00; il venerdì 14.00 16.30.

- 5. Nel caso di invio della domanda di concessione con la documentazione a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano, sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la Festa della Toscana edizione 2015", nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente, mentre nel caso di invio a mezzo PEC, si prega di specificare la predetta dicitura nell'oggetto.
- 6. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
- 7. La domanda di concessione della compartecipazione finanziaria deve essere corredata, <u>pena la non ammissibilità</u>, della documentazione obbligatoria di cui al comma 2.
- 8. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume, il soggetto proponente ha la piena disponibilità dei contenuti del volume, e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa.
- 9. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

# Art. 4 - Requisiti di ammissibilità

- 1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
  - il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali che la certifichino, ai sensi di legge, come una organizzazione compresa tra quelle indicate al comma 1 dell'art. 2;
  - il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
  - l'accesso del pubblico all'iniziativa per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione, e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa, deve essere gratuito;
  - tutte le attività, risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione devono essere realizzate nel periodo compreso tra il 15 novembre 2015 e il 29 febbraio 2016, salvo quanto disposto al comma 1 dell'art. 9;
  - l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana;
  - nel caso in cui la domanda di concessione venga presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (comma 4 dell'art. 2), la domanda deve essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila, e tutti i soggetti che ne fanno parte devono essere inclusi tra quelli indicati al comma 1 dell'art. 2;
  - la domanda di concessione deve essere redatta sulla carta intestata del soggetto richiedente, timbrata e firmata dal legale rappresentante secondo le modalità indicate all'art. 3, compresa la copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante nel caso di firma autografa;

- la domanda di concessione della compartecipazione, corredata della documentazione obbligatoria, deve pervenire al Consiglio regionale entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 12 ottobre 2015, secondo le modalità indicate all'art. 3.

#### Art. 5 – Commissione tecnica

- 1. Le proposte progettuali, le cui domande di concessione della compartecipazione soddisfano i requisiti formali, indicati al comma 1 dell'art. 4, sono sottoposte all'esame di una Commissione tecnica, nominata dal Segretario generale del Consiglio regionale con proprio atto, che le vaglia alla luce dei criteri indicati al comma 2.
- 2. I criteri utilizzati dalla Commissione tecnica sono i seguenti:
  - qualità del progetto:
  - sostenibilità finanziaria del progetto;
  - replicabilità dell'iniziativa sul territorio;
  - realizzazione dell'iniziativa in forma associata:
  - comunicazione e promozione dell'iniziativa.
- 3. La Commissione tecnica predispone un elenco delle proposte progettuali esaminate alla luce dei criteri di cui al comma 2, e lo propone per l'approvazione dell'Ufficio di presidenza ai fini della concessione delle compartecipazioni finanziarie.

#### Art. 6 – Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del marchio

- 1. L'Ufficio di Presidenza concede compartecipazioni finanziarie fino al massimo di **5.000,00 euro**, e comunque di importo non superiore al **50% (cinquanta)** delle spese ammissibili rilevate in fase istruttoria dall'analisi del piano previsionale di spesa di cui all'art. 3 comma 2.
- 2. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione, l'importo, fermo restando il **50 % (cinquanta)** delle pese ammissibili, non potrà superare la somma di **7.000,00 euro**.
- 3. Il budget riservato dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni finanziarie ai soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 2 ammonta a 280.000,00 euro.
- 4. Il Settore competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione delle compartecipazioni deliberate dall'Ufficio di Presidenza, e contestualmente trasmette agli stessi il marchio della Festa della Toscana edizione 2015 con le relative modalità di utilizzo.
- 5. Il marchio concesso nell'ambito della Festa della Toscana può essere utilizzato solo nell'ambito dell'iniziativa per la quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela della immagine del Consiglio regionale.

### Art. 7 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

- 1. Le spese per la realizzazione dell'iniziative, rilevabili dal rendiconto di cui all'art.9, devono riferirsi solo ad attività avviate nel periodo compreso tra il 15 novembre 2015 e il 29 febbraio 2016, salvo quanto disposto al comma 1 dell'art. 9. Le Iniziative, che sulla base di quanto specificato nella proposta progettuale saranno avviate prima della data del 15 novembre o concluse dopo la data del 29 febbraio 2016, non saranno prese in considerazione.
- 2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
  - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
  - direttamente intestate al soggetto beneficiario;
  - risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;
  - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
    - acquisto di beni strumentali non durevoli;
    - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture:
    - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
    - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
    - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
    - premi e riconoscimenti;
    - compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa, e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio.
- 3. Non sono ammissibili a compartecipazione le sequenti spese:
  - acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
  - acquisto di beni mobili registrati;
  - acquisto di beni durevoli;
  - gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;
  - compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
  - mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009;

# Art. 8 – Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

- 1. La compartecipazione finanziaria concessa dall'Ufficio di presidenza è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale dell'iniziativa.
- 2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 9 riportando l'importo e la denominazione del soggetto, pena la revoca della compartecipazione concessa.

# Art. 9 – Rendiconto e modalità di erogazione della compartecipazione

- 1. Le iniziative dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra il 15 novembre 2015 e il 29 febbraio 2016, salvo richiesta di proroga in corso di realizzazione dell'iniziativa da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario, debitamente motivata e documentata, per un ritardo dovuto a cause oggettive impreviste e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di concessione della compartecipazione. Il dirigente del Settore competente può autorizzare la proroga fino ad un massimo di un mese dalla data di presentazione della richiesta.
- 2. Il soggetto beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa, deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, comprendente i documenti di seguito indicati redatti sulla carta intesta del soggetto richiedente, timbrata e firmata dal legale rappresentante:
  - relazione puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione e pubblicizzazione prodotto;
  - rendiconto finanziario dell'iniziativa, che deve risultare coerente con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 3 comma 2, contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per realizzare l'iniziativa, con allegate le copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa, fino alla concorrenza dell'importo della compartecipazione concessa;
  - dichiarazione del legale rappresentante che i giustificativi di spesa, allegati al rendiconto, sono stati esibiti unicamente al Consiglio regionale, ed a nessun altro soggetto che abbia contribuito alla realizzazione della stessa iniziativa. La mancata presentazione della documentazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni comporta la revoca della compartecipazione finanziaria concessa.
- 3. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila, in coerenza con quanto disposto all'art. 2 comma 4.
- 4. La documentazione di cui al precedente comma 1 deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande:
  - trasmissione tramite la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente alla casella di posta elettronica certificata del Consiglio regionale: consiglioregionale@postacert.toscana.it;
  - trasmissione tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo del Consiglio regionale:
  - https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action;
  - trasmissione a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, 50129, Firenze;
  - consegna a mano all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 2, Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00 13.00; dal lunedì al giovedì 14.00 17.00; il venerdì 14.00 16.30;
- 3. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in un'unica soluzione.
- 4. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO, via Cavour n. 4 50129 Firenze.

- 1. L'Ufficio di presidenza revoca la compartecipazione finanziaria concessa nei sequenti casi:
  - mancata conclusione dell'iniziativa entro e non oltre il 29 febbraio 2016, di cui al comma 2 dell'art. 2;
  - modifica sostanziale dell'iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto al progetto presentato con la partecipazione all'avviso pubblico
  - nel caso di soggetti che si presentano in forma associata, di cui al comma 4 dell'art. 2, modifica sostanziale nella composizione dell'associazione;
  - inosservanza delle modalità di utilizzazione del marchio della Festa della Toscana edizione 2015 e uso improprio dello stesso;
  - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui al comma 2 dell'art. 4;
  - mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni ricevuti, di cui al comma 2 dell'art. 8;
  - mancata presentazione del rendiconto secondo le modalità e i termini di tempo previsti, di cui al comma 2 dell'art. 9.
- 2. Nel caso in cui l'importo della spesa rendicontata dal soggetto beneficiario risulti inferiore alla compartecipazione finanziaria concessa, si procede d'ufficio alla rideterminazione della stessa compartecipazione.
- 3. Nel caso in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti comporti il superamento del costo dell'iniziativa, si procede d'ufficio a rideterminare l'importo della compartecipazione.

#### Art. 11 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato.

#### Art. 12 — Pubblicità e comunicazioni

- 1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: <a href="www.consiglio.regione.toscana.it">www.consiglio.regione.toscana.it</a> nella sezione riservata alla Festa della Toscana edizione 2015, e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi ai riferimenti in elenco presso il Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali del Consiglio regionale. Assistenza generale alla CPO", inviando una e-mail al seguente indirizzo: <a href="mailto:festadellatoscana@consiglio.regione.toscana.it">festadellatoscana@consiglio.regione.toscana.it</a>:
  - Cinzia Sestini: 055/23.87.285
  - Francesca Cecconi 055/23.87.778
  - Enza Gori: 055/23.87.638
  - Elisabetta Severi:055/23.87.568
  - Alessandra Taiuti: 055/23.87.708

2. L'elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse dall'Ufficio di presidenza viene pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale, e a tutti i soggetti ne viene data comunicazione a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione dovuto ad indirizzi o recapiti errati da parte dei soggetti beneficiari.

# Art. 13 —Trattamento dei dati personali

- 1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate nell'albo istituito dal Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
- 2. Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
- 3. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 2, Firenze.

# Art. 14 — Responsabile del Procedimento

- 1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, Funzionario del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO.
- 2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO, dirigente: Dott. Gino Cocchi.
- 3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO, dott. Gino Cocchi: Tel: 055/2387.958 e-mail: g.cocchi@consiglio.regione.toscana.it.